

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2019, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2019

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

19A00765

DECRETO 29 gennaio 2019.

Modifica degli allegati B e D al decreto 28 dicembre 2015, in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

E

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del predetto decreto 28 dicembre 2015, che prevede che gli allegati al medesimo decreto possono essere modificati con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Vista la Convenzione OCSE – Consiglio d'Europa, recante la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010;

Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante la ratifica e l'esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;


Visto l'Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (*Common reporting standard*), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e successive sottoscrizioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, recante individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 67 del 2013, e successive modificazioni;



Visto lo Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 febbraio 2001, n. 36, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 febbraio 2001, n. 9, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decretano:

Art. 1.

Modifica dell'Allegato B

1. A decorrere dal 1° aprile 2019 le forme di previdenza complementare aperte, limitatamente alle adesioni individuali, sono istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione e i piani pensionistici individuali sono conti oggetto di comunicazione. Di conseguenza, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato B, recante l'elenco delle entità da trattare come istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione e dei conti da trattare come conti esclusi, è modificato nel modo seguente:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. Elenco delle istituzioni finanziarie italiane non tenute alla comunicazione:

Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.;

Enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse previdenziali);

Forme pensionistiche complementari istituite ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ad esclusione dei fondi pensione aperti limitatamente alle adesioni individuali.»;

b) il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. Elenco dei conti esclusi:

polizze collettive TFR a beneficio dei dipendenti calcolate su salari o stipendi e assoggettate a tassazione e contribuzione previdenziale.».

2. I piani pensionistici individuali in essere alla data del 31 marzo 2019 si considerano conti preesistenti e le procedure di adeguata verifica dei medesimi piani devono concludersi:

a) entro il 31 dicembre 2019, per i conti di importo rilevante;


b) entro il 31 dicembre 2020, per i conti di importo non rilevante.

Art. 2.

Modifica dell'Allegato D

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato D, recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, è sostituito dal seguente:

N.	Giurisdizioni
1	ALBANIA
2	ANDORRA
3	ANGUILLA
4	ANTIGUA E BARBUDA
5	ARABIA SAUDITA
6	ARGENTINA
7	ARUBA
8	AUSTRALIA
9	AUSTRIA
10	AZERBAIJAN
11	BARBADOS
12	BAHAMAS
13	BAHRAIN
14	BELGIO
15	BELIZE
16	BERMUDA
17	BONAIRE
18	BRASILE
19	BULGARIA
20	CANADA
21	CILE
22	CIPRO
23	COLOMBIA
24	COREA
25	COSTA RICA
26	CROAZIA
27	CURAÇAO
28	DANIMARCA
29	EMIRATI ARABI UNITI
30	ESTONIA
31	FEDERAZIONE RUSSA
32	FINLANDIA*
33	FRANCIA**
34	GERMANIA
35	GHANA
36	GIAPPONE
37	GIBILTERRA



38	GRECIA
39	GRENADA
40	GROENLANDIA
41	GUERNSEY
42	HONG KONG
43	INDIA
44	INDONESIA
45	IRLANDA
46	ISLANDA
47	ISOLA DI MAN
48	ISOLE CAYMAN
49	ISOLE COOK
50	ISOLE FAROE
51	ISOLE MARSHALL
52	ISOLE TURKS E CAICOS
53	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
54	ISRAELE
55	JERSEY
56	KUWAIT
57	LETONIA
58	LIBANO
59	LIECHTENSTEIN
60	LITUANIA
61	LUSSEMBURGO
62	MACAO
63	MALESIA
64	MALTA
65	MAURITIUS
66	MESSICO
67	MONACO
68	MONSERRAT
69	NAURU
70	NIGERIA
71	NIUE
72	NORVEGIA
73	NUOVA ZELANDA
74	PAESI BASSI
75	PAKISTAN
76	PANAMA
77	POLONIA
78	PORTOGALLO***
79	QATAR
80	REGNO UNITO

81	REPUBBLICA CECA
82	REPUBBLICA POPOLARE CINESE
83	REPUBBLICA SLOVACCA
84	ROMANIA
85	SABA
86	SAINT KITTS E NEVIS
87	SAINT LUCIA
88	SAINT VINCENT E GRENADINES
89	SAMOA
90	SAN MARINO
91	SEYCHELLES
92	SINGAPORE
93	SINT EUSTATIUS
94	SINT MAARTEN
95	SLOVENIA
96	SPAGNA****
97	SUDAFRICA
98	SVEZIA
99	SVIZZERA
100	TURCHIA
101	UNGHERIA
102	URUGUAY
103	VANUATU

* Include: Isole Åland.

** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy.

*** Include: Azzorre e Madera.

**** Include: Isole Canarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2019

*Il direttore generale
delle finanze
LAPECORELLA*

*Il direttore
dell'Agenzia delle entrate
MAGGIORE*

19A00774

